

Comune di Siamanna

Regolamento per la concessione in uso di locali comunali

COMUNE DI SIAMANNA



COMUNE DI SIAMANNA - PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI

IL SINDACO

Sig. Sanna Antonio Vittorio Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Pietro Luigi Urru

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 19 del 01.03.1991

Indice

ART. 1	Pag.	3
ART. 2	»	3
ART. 3	»	3
ART. 4	»	3
ART. 5	»	3
ART. 6	»	3
ART. 7	»	3
ART. 8	»	3
ART. 9	»	3
ART. 10	»	4
ART. 11	»	4
ART. 12	»	4
ART. 13	»	4
ART. 14	»	4
ART. 15	»	5
ART. 16	»	5
ART. 17	»	5

Regolamento per la concessione in uso di locali comunali

ART.1

E' consentito l'uso dei locali di proprietà del Comune di Siamanna con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni in uso dei locali comunali.

ART. 3

La G.M. deve assicurare la più ampia conoscenza e diffusione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.

ART. 4

Gli atti relativi alla concessione in uso dei locali sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art.7 della Legge 8.6.1990,n.142.

Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui al comma precedente possono essere richiesti da ogni cittadino o da Associazioni ed Istituzioni che nello stesso Comune hanno sede, previo pagamento dei soli costi di fotocopia.

ART. 5

Le richieste per la concessione in uso dei locali devono essere presentate alla Giunta Municipale e devono contenere, oltre le generalità del richiedente, l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dei locali è richiesto.

L'istanza dovrà indicare il periodo temporale per il quale si chiede la concessione, che potrà avere una durata di giorni, o mesi o anni.

ART. 6

Le richieste pervenute devono essere istruite dall'Ufficio di Segreteria, che vi provvede entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e rimesse alla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale, vista la richiesta e la disponibilità dei locali, tenuto conto delle finalità previste e delle risultanze dell'istruzione, determina con atto proprio l'assegnazione o meno dei locali richiesti.

ART. 7

L'esito dell'istanza dovrà essere notificata al richiedente per iscritto, anche se negativa.

ART. 8

Ogni concessione può essere revocata prima della scadenza quando vengano a mancare i requisiti necessari da parte del richiedente, per mancanza di rispetto delle norme del presente Regolamento o quando esigenze istituzionali del Comune lo richiedano.

ART. 9

Regolamento per la concessione in uso di locali comunali

Per ogni locale concesso in uso dovrà essere corrisposto un canone mensile annualmente stabilito dalla Giunta Municipale.

La somma dovrà essere versata tramite c.c.p. intestato al Comune entro gg.10 del mese successivo alla data di concessione.

Le richieste della concessione per un solo giorno saranno autorizzate dal Sindaco, sempre rispettando le modalità previste dal Regolamento. In tal caso il canone stabilito dovrà essere pagato all'atto della concessione.

La Giunta Municipale potrà esonerare dal pagamento le istituzioni a carattere sociale e di sicurezza pubblica la cui opera sia svolta a totale beneficio della popolazione.

ART. 10

E' vietato il subaffitto.

ART. 11

Ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature sono a carico del concessionario, espressamente esonerandone l'Amministrazione comunale.

ART. 12

Le spese per le pulizie dei locali, rese necessarie dal loro uso, nonché le spese comunque connesse all'uso dei locali e delle attrezzature, ivi comprese le spese di consumo del materiale e per l'impiego dei servizi strumentali, sono a carico del concessionario.

ART. 13

I locali utilizzati e quelli di uso comune (anditi e servizi) devono essere tenuti costantemente puliti.

Qualora si utilizzasse lo stesso locale da più soggetti concessionari, ogni soggetto deve, alla fine dell'uso, rendere pulito sia il locale usato sia i locali di uso comune (anditi e servizi).

ART. 14

I settori per i quali possono essere concessi in uso i locali comunali e che l'Amministrazione concede sono i seguenti:

- Attività di promozione culturale, tradizionale e turistica
- Attività di assistenza e sicurezza sociale
- Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Attività per la tutela di valori monumentali, artistici e storici
- Attività di cultura ed informazione
- Attività per la valorizzazione di manifestazioni tradizionali o rassegne, mostre, fiere ed esposizioni
- Attività di sicurezza e protezione civile
- Attività per la tutela dei valori ambientali

Regolamento per la concessione in uso di locali comunali

- Attività didattiche e scolastiche
- Attività per la istituzione di corsi di formazione professionale o corsi scolastici per qualsiasi età

Per altri eventuali settori non previsti nel presente articolo, possono ugualmente essere concessi in uso i locali, purché sia chiaramente esplicitato l'intervento e le finalità dell'uso siano a beneficio della popolazione del Comune.

ART. 15

I locali possono essere concessi dall'Amministrazione a favore:

- di persone residenti o normalmente presenti nel Comune
- di Enti pubblici
- di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica
- di Associazioni non riconosciute e di comitati
- di Società o Associazioni sportive

Nei casi non previsti dal presente articolo possono essere concessi in uso i locali ad altri soggetti, purché sia chiaramente esplicitato l'intervento e le finalità dell'uso siano a beneficio della popolazione del Comune.

ART. 16

Nel caso di contemporaneità di richiesta saranno valutate le finalità proposte e verrà data la precedenza alle Associazioni che abbiano prevalenti finalità sociali.

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto con esso compatibile, si applicano le norme di cui agli artt. 1571 e segg. del c.c. in merito di locazione.